

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per il Veneto

composta dai seguenti Magistrati :

dott. Davide Morgante	Presidente
dott. Giuseppa Maneggio	Consigliere
dott. Luisa de Petris	I° Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale di questa Sezione nei confronti di B Tiziano, N Carla, R Luisa, G Giovanni, V Pietro, B Davide, P Attilio, G Andrea, rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Cacciavillani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Stra (Ve), piazza G. Marconi n. 48;

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n. 27051 del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 19 maggio 2010, il relatore, nella persona del Cons. Giuseppa Maneggio, il P.M., nella persona del Vice Procuratore Regionale, Giancarlo Di Maio, l'avv. Chiara Cacciavillani per i convenuti B Tiziano, N Carla, R Luisa, G Giovanni, V Pietro, B Davide, P Attilio, G Andrea.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 18 dicembre 2009, ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio B Tiziano, N Carla, R Luisa, G Giovanni, V Pietro, B Davide, P Attilio, G Andrea quali

responsabili di danni prodotti al comune di XXX (VI), per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore dell'Amministrazione comunale di € 71.760,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, interessi legali e spese di giudizio.

Il P.M. esponeva che la vertenza prendeva le mosse da un esposto che evidenziava alcune vicende concernenti la gestione di impianti sportivi di proprietà del comune di XXX, ritenute possibile causa di danno all'ente locale.

Fra i diversi fatti veniva segnalato l'affidamento della gestione del campo di calcio, prima verso un canone ridotto e, successivamente, a titolo gratuito.

Dagli atti risultava che l'Amministrazione comunale, con la delibera di Giunta n. 153 del 15 novembre 2005 affidava in concessione all'Associazione Calcio XXX (AC XXX) - approvando il relativo schema di convenzione - l'uso del campo comunale di calcio per il periodo 1.9.2005 - 31.12.2005 prevedendo un compenso di € 2.500,00 nonché l'impegno dell'affidatario a procedere alla *"pulizia del terreno di gioco, del terreno, delle tribune e delle aree attinenti; taglio dell'erba; controllo e manutenzione dell'impianto di irrigazione; segnatura del campo da gioco; mantenimento in perfetta efficienza degli spogliatoi e relativi servizi con relativa pulizia; custodia, apertura e chiusura impianto"*.

Con delibera di Giunta n. 12 del 14.02.2006 si disponeva un nuovo affidamento in concessione del campo di calcio alla medesima associazione, per il periodo dall'1.01.2006 al termine della stagione agonistica 2007/2008.

Con lo stesso provvedimento era approvato lo schema di convenzione ove si stabiliva che la concessione era gratuita, che al concessionario competevano gli obblighi di manutenzione ordinaria dell'affidamento precedente e che i consumi di energia elettrica, gas metano, acqua potabile sarebbero stati a carico del Comune fino ad un massimo di € 5.000,00 l'anno.

Con successiva delibera di Giunta n. 18 del 17.03.2009 l'uso del campo di calcio alla AC XXX veniva concesso, per un ulteriore periodo, dall'1.08.2008 al 30.12.2013. Le condizioni erano analoghe a quelle del precedente rapporto.

La Procura ravvisava, nell'approvazione di tali delibere, un duplice danno ingiusto per il comune di XXX: l'omessa previsione di un canone e l'accollo degli oneri per i consumi.

Quanto al primo danno, consistente nella omessa previsione di un canone per l'utilizzo del bene patrimoniale, secondo il P.M. avrebbe dovuto pattuirsi, nella specie, il pagamento di un canone, espressamente previsto dall'art. 31 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni economiche, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 27.06.96 e modificato con la delibera consiliare n. 26 del 29.04.99 e relativo alla concessione di impianti sportivi.

Per determinare il danno, la Procura prendeva in considerazione il canone fissato con la precedente concessione, affidata con delibera di Giunta n. 153/2005 e cioè € 2.500,00 per il periodo 1.09.2005 - 31.12.2005 e, quindi, un canone mensile di € 625,00.

Pertanto, il pregiudizio veniva ritenuto pari all'importo risultante dall'applicazione del canone mensile di € 625,00 per tutto il periodo di utilizzo del campo disposto con le delibere di Giunta n. 12/2006 e n. 18/2009.

Quanto al secondo danno derivante dall'accollo dei consumi di energia elettrica, gas metano, acqua potabile, il P.M. prendeva in considerazione la spesa che l'amministrazione comunale aveva sostenuto negli anni 2006, 2007, 2008.

Pertanto, il pregiudizio era ritenuto pari a € 13.176,47 (4.636,69+ 4.224,73+ 4.315,05).

Dopo avere svolto la relativa attività istruttoria, la Procura Regionale, ravvisata un'ipotesi di danno erariale, notificava, in data 29.06.2009, atto di invito a dedurre ai componenti della giunta comunale che avevano votato le delibere n. 12/2006 e n. 18/2009 ovvero B Tiziano, N Carla, R Luisa, G Giovanni, V Pietro, B Davide e ai

funzionari P Attilio e G Andrea, per i pareri tecnici resi sulle suddette delibere omettendo di rilevare il contrasto di tali atti con le regole e i principi in materia.

I soggetti destinatari dell'invito inviavano controdeduzioni, depositando memorie di analogo contenuto, con allegata documentazione.

Al termine dell'istruttoria, la Procura riteneva di confermare l'impianto accusatorio e notificava atto di citazione agli odierni convenuti.

In tale atto si evidenziava che dalla lettura degli artt. 30 e 31 del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni economiche si evinceva che l'utilizzo degli impianti sportivi era concesso dietro versamento di un corrispettivo, derivante dall'applicazione delle tariffe previste in caso di concessione senza incarico di gestione, ovvero rappresentato dal pagamento di un canone se la concessione era con incarico di gestione come nel caso di specie. Ne derivava, pertanto, che l'uso accordato avrebbe dovuto prevedere, a carico del concessionario, il pagamento di un corrispettivo a titolo di canone e degli oneri di manutenzione ordinaria. Analogamente, andavano sostenute dal concessionario le spese per energia elettrica, gas e acqua perché l'art. 31 del regolamento citato stabiliva che le spese ordinarie erano a carico del concessionario. L'addebito comprendeva due partite di danno.

La prima si riferiva alla omessa previsione del canone per gli otto anni stabiliti nelle convenzioni, pari a € 60.000 (€ 625,00 mensili dal 1.01.2006 al 30.12.2013).

Nella specie il requirente contestava l'assunto dei convenuti secondo cui il parametro di riferimento per la determinazione del canone mensile avrebbe dovuto essere di € 404,29, pari alla tariffa deliberata dalla Giunta per i servizi a domanda individuale. E invero, nel caso di specie, la concessione era con incarico di gestione, come risultava dalle convenzioni allegata alle delibere n. 12/2006 e n. 18/2009.

La seconda partita di danno riguardava le spese sostenute dall'amministrazione per

consumi di energia elettrica, gas, metano e acqua potabile negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 pari a € 11.760,22 (spese: 4.636,69+4.224,73+4.315,55+2.851,25 - entrate 4.268,00).

In ordine alla ripartizione delle responsabilità il P.M. considerava separatamente i due affidamenti.

Quanto al primo (delibera n. 12/2006) risultava maturato un pregiudizio pari a € 19.375,00 per mancato canone (31 mesi x € 625,00) e un pregiudizio per spese da consumi pari a € 5.841,42 (8.861,42 spese per consumi - 3.021 per entrate da tariffe) per un totale di € 25.216,42 e il requirente ne addebitava il 15% a ciascuno dei componenti della giunta che avevano votato la delibera n. 12/2006 e cioè B, N, R, G, V, B; il 10% al funzionario P per il parere tecnico reso.

Con riferimento alla seconda concessione (delibera n. 18/2009) risultava maturato un danno pari a € 40.625,00 per mancato canone (65 mesi x € 625,00) e un danno per spese da consumi pari a € 5.918,80 (7.166,80 per consumi - 1.248,00 per entrate da tariffe) per un totale di € 46.543,80 che il P.M. addebitava ai componenti della Giunta che avevano votato la delibera n. 18/2009 e cioè B, N, V, B nella misura del 22% ciascuno del danno e al funzionario G - per il parere tecnico reso - nella misura del 12% .

Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell'avv. Chiara Cacciavillani si costituivano B Tiziano, sindaco del Comune di XXX all'epoca dei fatti, N Carla, R Luisa, G Giovanni, V Pietro, B Davide, assessori all'epoca dei fatti, P Attilio, G Andrea responsabili dei servizi.

Con riguardo all'applicazione dell'art. 31 del regolamento richiamato dalla Procura, precisavano che la corresponsione di un canone, per definizione, è una prestazione determinata discrezionalmente dalle parti contrattuali o dall'autorità amministrativa quale corrispettivo del godimento che il concessionario riceve, per un certo periodo, dal

proprietario concedente.

Nel caso di specie, la Giunta comunale aveva ritenuto, nell'esercizio della sua discrezionalità, di regolare i rapporti tra il Comune e il soggetto concessionario richiedendo a quest'ultimo, accanto agli obblighi istituzionali di gestione e in luogo del versamento di un canone pecuniario, l'effettuazione di numerose prestazioni chiaramente estranee alle spese gestionali ordinarie e ai compiti di ordinaria manutenzione. Attività che, per l'art. 31 del regolamento e per gli art. 6 e 7 (del regolamento disciplina sportiva gioco calcio -Gestione sportiva campo comunale) avrebbero dovuto essere svolte dal Comune, con accollo dei relativi costi e che invece erano state realizzate, sopportandone gli ingenti costi, dalla società concessionaria.

L'Amministrazione, d'accordo con la concessionaria, aveva ritenuto di poter e dovere inserire tra i compiti del soggetto utilizzatore alcune attività che - a norma delle disposizioni generali - sarebbero ricadute sul Comune, dispensando la concessionaria dal versamento di un canone monetario, perché corrisposto in natura attraverso le prestazioni aggiuntive e i relativi oneri finanziari.

In particolare, tra le attività svolte dal concessionario e ritenute di straordinaria manutenzione, la difesa richiamava la manutenzione del tappeto erboso con esecuzione di trattamenti specifici per la sua conservazione; la manutenzione dell'impianto di irrigazione a esclusione del gruppo di pompaggio; il mantenimento in perfetta efficienza degli spogliatoi e dei servizi igienici; la manutenzione delle reti di recinzione.

Quanto all'accollo delle spese per consumi di energia elettrica e gas fino a € 5.000,00, i convenuti ribadivano che l'Amministrazione aveva compiuto una valutazione comparativa incentrata sull'incidenza dei costi di gestione, concludendo che le spese per consumi di energia elettrica e gas, a fronte dei rilevanti costi gravanti e sistematicamente sostenuti dalla concessionaria per attività di per sé esulanti dalle incombenze di un normale

concessionario, sarebbero potute essere parzialmente coperte a carico del bilancio comunale. Anche in questo caso si era trattato di una scelta discrezionale in sede di predisposizione della convenzione.

Eccezion fatta, ancora, l'inesistenza del danno poiché il Comune aveva tratto vantaggio dal regime gestionale inaugurato nel 2005-2006, senza dimenticare che l'adozione di un regime concessorio tradizionale avrebbe implicato il trattenimento da parte del concessionario delle entrate tariffarie percepite per il godimento dei terzi che invece il concessionario aveva riservato per intero al Comune.

Escludevano la configurabilità della colpa grave perché gli atti compiuti dall'Amministrazione rispondevano a tutti i canoni costituzionali e legali dell'azione amministrativa, avendo per di più garantito una gestione regolare, efficace e efficiente dell'impianto sportivo.

Quanto alla posizione dei due funzionari responsabili dei servizi, la difesa evidenziava che il giudizio di regolarità espresso era limitato alla verifica esteriore dei presupposti formali e sostanziali di adozione dell'atto e non poteva spingersi a sindacare l'esercizio del potere amministrativo espresso nell'atto in via di formazione.

Concludevano per il rigetto della domanda e in subordine per la riduzione dell'addebito. All'odierna udienza, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti e la causa veniva riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

La pretesa attrice si fonda sul nocumento patrimoniale che il Comune di XXX avrebbe subito a seguito dell'adozione delle delibere n. 12/2006 e n. 18/2009 con le quali veniva affidato in concessione all'Associazione Calcio XXX l'uso del campo di calcio per il periodo 2006-2013.

In particolare, nella fattispecie in esame verrebbero in rilievo due distinte partite di danno erariale: la prima relativa all'omessa previsione del canone per gli anni 2006 - 2013 pari a € 60.000,00; la seconda derivante dall'accollo degli oneri per consumi di energia elettrica, gas metano e acqua potabile rimasti pari a € 11.760,22.

In ordine alla prima partita di danno sostiene la Procura che la mancata previsione, da parte del Comune, di un canone per l'utilizzo degli impianti sportivi affidati in concessione alla AC XXX, configuri un mancato introito per le casse dell'ente e quindi, un danno erariale.

La prospettazione accusatoria è fondata e pienamente condivisibile.

E invero, ad avviso di questo Collegio, un canone era dovuto tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni economiche approvato con delibera consiliare n. 42 del 27 giugno 1996 e modificato con la delibera consiliare n. 26 del 29 aprile 1999.

In particolare l'art. 31 che disciplinava l'"Utilizzazione di impianti sportivi comunali con incarico di gestione" statuiva che:

"Un impianto sportivo comunale può essere dato in utilizzo con incarico di gestione mediante la stipula di una convenzione che preveda:....canone; spese ordinarie a carico del concessionario".

La menzionata disposizione trovava, peraltro, conferma nel "Regolamento disciplina sportiva gioco calcio -Gestione sportiva campo comunale", approvato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 30 giugno 2005.

L'art. 1 prevedeva che: *"Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.*

In via preferenziale gli impianti sportivi sono affidati in gestione sociale pluriennale

alle Società Sportive dilettantistiche locali ricadenti nel territorio della Comunità Montana Alto Astico e Posina di cui il Comune di XXX fa parte che manifestino la propria disponibilità a far fronte agli oneri per la conduzione e la manutenzione ordinaria prevista dal regolamento e a realizzare a proprie spese opere di miglioria, quali l'ammodernamento e il potenziale del verde, l'ammodernamento dei locali di pertinenza, la vigilanza e la custodia al fine di un migliore utilizzo delle strutture stesse, in conformità ad apposito progetto proposto dalle associazioni e approvato dalla giunta comunale".

All'art. 7 del medesimo regolamento era specificato che *"Nel caso in cui la gestione del campo sportivo comunale sia in concessione a Società o Enti Sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario".*

All'art. 10 erano previste le cause di *"Decadenza all'uso e revoca della concessione di gestione"*, e, tra queste, era contemplata *"la morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsti dal tariffario"*.

Con le delibere di Giunta n.12/06 e n. 18/09, l'uso del campo di calcio era stato concesso all'AC XXX per lo svolgimento delle pratiche sportive di detta associazione. Un affidamento in via continuativa per più anni, con la sola riserva a favore del Comune di un massimo di 10 giorni per proprie manifestazioni e di utilizzo di altri enti negli spazi temporali non utilizzati dall'AC XXX.

Nella circostanza, pertanto, l'impianto era stato concesso nei modi di cui all'art.31 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni economiche richiamato e, quindi, con incarico della gestione. Ne derivava che, in osservanza alle norme di detto regolamento, nonché di quelle del Regolamento disciplina sportiva gioco calcio - Gestione sportiva campo comunale l'uso accordato avrebbe dovuto prevedere, a carico del concessionario, il pagamento di un corrispettivo a titolo di canone e degli

oneri di manutenzione ordinaria.

L'omessa previsione di un canone si è, pertanto, tradotta in un mancato introito per le casse dell'Ente, pari all'ammontare dei canoni non pattuiti e dunque non incassati.

Le obiezioni della difesa in ordine alla scelta discrezionale operata dalla Giunta comunale in sede di predisposizione della convenzione appaiono infondate, atteso che nella fattispecie in esame non si trattava di esercizio discrezionale ma di applicazione della normativa, rectius regolamenti approvati dallo stesso Comune, che disciplinano l'utilizzazione degli impianti sportivi.

Accertata l'esistenza del danno da omessa percezione dei canoni ricognitori occorre verificare la sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa nei confronti dei soggetti convenuti. In particolare, va verificata l'esistenza del nesso causale tra il danno e la condotta antigiuridica degli agenti.

Secondo l'impostazione accusatoria le condotte causative dei danni menzionati sono quelle dei membri della Giunta, B Tiziano, N Carla, R Luisa, G Giovanni, V Pietro, B Davide in ragione dei voti favorevoli espressi in occasione delle delibere n. 12/06 e n. 18/09 e delle allegate convenzioni senza la previsione del pagamento di un canone annuale di concessione dovuto ai sensi dell'art. 31 del più volte citato regolamento comunale.

Secondo il P.M. un concorso di responsabilità, nella misura in cui si traduce in un mancato introito per le Casse del Comune, va addebitata anche ai funzionari P Attilio e G Andrea, riguardo ai pareri tecnici resi.

Reputa il Collegio condivisibile tale individuazione del nesso causale.

E invero, se il danno consiste nell'omessa percezione di un canone concessorio, appare evidente che lo stesso avrebbe dovuto essere espressamente contemplato nella convenzione tra gli obblighi a carico della concessionaria. Pertanto, il canone avrebbe

dovuto essere oggetto di pattuizione tra le parti e la previsione e quantificazione di esso non poteva che essere contenuta nelle delibere del 2006 e del 2009. L'illeceità delle delibere nella parte in cui non contengono alcuna previsione del genere, non può che addebitarsi ai membri della Giunta che le hanno votate e approvate.

Analogamente è da confermare il concorso di responsabilità per i funzionari P Attilio e G Andrea.

I due funzionari avrebbero dovuto evidenziare il contrasto degli atti con le regole e i principi in materia ed esprimere parere contrario.

Ciò premesso questo Collegio ritiene che il comportamento degli odierni convenuti - che ha determinato il danno patrimoniale a carico del Comune - sia connotato da colpa grave. Va infatti considerato che per l'affermazione della colpa grave occorre riscontrare un comportamento connotato da somma negligenza o da evidente incuria degli interessi pubblici, o caratterizzato da imperizia particolarmente intensa, anche mediante esercizio di attività in difetto di ogni minima cautela, non essendo sempre sufficiente la mera violazione di norme legislative o disposizioni di servizio (cfr. Sez. Basilicata n. 166/2008; Sez. Lombardia n. 453/2008; Sez. I App. n. 346/2008).

Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per l'affermazione della colpa grave.

Ed invero, emerge in tutta la sua evidenza la superficialità e la grave negligenza che hanno caratterizzato la condotta dei convenuti.

In effetti, una semplice lettura delle norme contenute nell'art. 31 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni economiche dello Statuto e negli art. 7 e 10 del Regolamento disciplina sportiva gioco calcio -Gestione sportiva campo comunale avrebbe dovuto indurre il Sindaco, nonché i componenti della Giunta a prevedere, nelle delibere n. 12/2006 e n. 18/2009 che approvavano gli schemi di convenzione con i quali si disciplinava l'affidamento in concessione del campo di calcio

all'AC XXX, un corrispettivo rappresentato dal pagamento di un canone nonché la previsione che le spese ordinarie fossero a carico del concessionario.

Il Segretario comunale, P Attilio e il responsabile dell'Area Tecnico, Lavori Pubblici e Patrimonio, avrebbero dovuto evidenziare il contrasto degli atti con le regole e i principi in materia ed esprimere parere contrario, tenuto conto della chiarezza delle norme.

E' per queste ragioni che, ad avviso del Collegio, si configura la colpa grave degli odierni convenuti, essendo essi incorsi in comportamenti (adozione delle delibere n. 12/06 e n. 18/09) da cui è scaturito un danno finanziario per il Comune.

Per quantificare il danno subito dal Comune la Procura ha considerato il canone fissato con la precedente concessione, affidata con delibera di Giunta n. 153 del 15 novembre 2005 e cioè € 2.500,00 per il periodo 1.09.2005-31.12.2005, vale a dire un canone mensile di € 625,00.

Il pregiudizio è stato ritenuto pari all'importo risultante dall'applicazione del canone mensile di € 625,00 per tutto il periodo di utilizzo del campo disposto con le delibere di Giunta n. 12/2006 (31 mesi x € 625,00 pari a € 19.375,00) e n. 18/2009 (65 mesi x € 625,00 pari a € 40.625,00) per un totale di € 60.000,00.

Reputa il Collegio non condivisibile tale quantificazione del danno. Infatti, analizzando l'impostazione accusatoria del Procuratore Regionale, rileva che l'attore ha quantificato il danno avuto riguardo al mancato versamento del canone mensile di € 625,00 nel periodo 1.01.2006 - 1.08.2008 (delibera n.12/2006) e 1.08.2008 - 31.12.2013 (delibera n. 18/2009).

Osserva, invece, il Collegio che l'imprescindibile elemento oggettivo del danno deve necessariamente assumere - ai fini dell'azione di responsabilità amministrativa/contabile - i contorni della certezza, concretezza ed attualità del nocumento poiché essi rappresentano *"un requisito costitutivo essenziale ed*

indefettibile; pertanto solo allorché esso si sia verificato effettivamente e il danno alle pubbliche finanze risulti, perciò, attuale e concreto si può affermare la sussistenza di un presupposto fondante l'azione di responsabilità contabile" (Corte dei Conti, Sez. Giur. Molise, 1° febbraio 2007, n. 23). Sul punto richiama analogo precedente giurisprudenziale secondo cui "Nella responsabilità amministrativo-contabile, la certezza, concretezza ed attualità del nocumento (unitamente all'elemento psichico e al nesso eziologico in ordine alla condotta dell'agente « non iure e contra ius ») rappresenta un requisito costitutivo irrinunciabile a differenza dell'illecito civile (...) (Corte dei Conti, Sez. Giur. Campania, 16 aprile 2007, n. 61).

Ciò premesso, nel caso in esame, l'unica quota certa, concreta ed attuale del danno contestato ai convenuti può essere individuata esclusivamente avuto riguardo al mancato versamento dei canoni alla data del deposito dell'atto di citazione per un totale di € 30.000,00, in quanto il mancato introito dell'importo residuo, ad oggi, non configura un pregiudizio attuale ai danni del Comune.

In ragione di quanto precede va, pertanto, respinta la domanda di risarcimento del danno riferita anche all'importo di € 30.000,00, relativo al periodo 1.01.2010 - 31.12.2013 per carenza dei requisiti di "certezza, concretezza ed attualità" del relativo danno.

In ordine alla seconda partita di danno sostiene la Procura che l'accollo, da parte del Comune, fino a un massimo di € 5.000,00 l'anno, dei consumi di energia elettrica, gas metano e acqua potabile configuri un ingiusto danno erariale per l'Ente locale.

Ciò perché l'art. 31 del richiamato Regolamento stabiliva che le spese ordinarie sono a carico del concessionario.

L'assunto accusatorio appare fondato.

Va richiamato, in proposito, l'art. 31 che espressamente disponeva che le spese

ordinarie erano a carico del concessionario.

L'esborso, da parte del Comune, degli oneri per i consumi si è, pertanto, tradotto in un danno per le casse dell'Ente, pari all'ammontare delle spese sostenute dall'Amministrazione per consumi di energia, elettrica, gas metano e consumi idrici.

Anche in questo caso le condotte causative dei danni menzionati sono quelle dei membri della Giunta, B Tiziano, N Carla, R Luisa, G Giovanni, V Pietro, B Davide in ragione dei voti favorevoli espressi in occasione delle delibere n. 12/06 e n. 18/09 e delle allegate convenzioni che hanno previsto tra gli obblighi a carico del Comune i consumi di energia elettrica, gas metano e acqua potabile che avrebbero dovuto essere, ai sensi dell'art. 31 del più volte citato regolamento comunale, a carico del concessionario.

L'illegittimità delle delibere va addebitata anche ai funzionari P Attilio e G Andrea, riguardo ai pareri tecnici resi.

Il pregiudizio è stato ritenuto pari alle spese per consumi negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 (€ 4.636,69 + 4.224,73 + 4.315,05 + 2.851,25) detratte le entrate dal 2006 al 2009 (€ 4.268,00) per un totale di € 11.760,22.

In ordine alla ripartizione delle responsabilità, così come indicato dal P.M., occorre considerare separatamente i due affidamenti.

Quanto al primo (relativo alla delibera n. 12/06) risulta maturato un pregiudizio pari a € 19.375,00 per omessa previsione di un canone (mesi 31 x € 625,00) e un pregiudizio per l'accollo delle spese per consumi pari a € 5.841,42 (€ 8.861,42 spese per consumi - € 3.020,00 per entrate da tariffe. In totale € 25.216,42 da addebitare nella misura del 15% ai componenti della Giunta che avevano votato la delibera n. 12/06 e cioè B, N, R, G, V, B; per il restante 10% al funzionario P. E, quindi € 3.782,40 per ciascun amministratore e € 2.522,00 per il P.

Con riferimento alla seconda concessione risulta maturato un pregiudizio pari a €

10.625,00 per omessa previsione di un canone (mesi 17 x € 625,00) e un pregiudizio per spese per consumi pari a € 5.918,80 (€ 7.166,80 spese per consumi - € 1.248,00 per entrate da tariffe). In totale € 16.543,80 da addebitare nella misura del 22% ai componenti della Giunta che avevano votato la delibera n. 18/09 e cioè B, N, V, B; per il restante 12% al funzionario G. E, quindi, € 3.640,00 per ciascun amministratore e € 1.985,00 per il G.

Conclusivamente la responsabilità dei predetti rimane così determinata:

- - B Tiziano, N Carla, V Pietro, B Davide: € 3.782,40 (prima partita di danno) + € 3.640,00 (seconda partita di danno) per un totale di € 7.422,40;
- - R Luisa, G Giovanni: € 3.782,40 (prima partita di danno);
- - P Attilio: € 2.522,00;
- - G Andrea: € 1.985,00.

Sugli importi di condanna come sopra specificati spetta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT dalla data di deposito dell'atto di citazione a quella del deposito della presente sentenza.

Sull'importo così rivalutato sono dovuti gli interessi dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione così provvede:

Condanna i convenuti al pagamento, in favore del comune di XXX (VI), secondo le percentuali di cui all'atto di citazione, della somma di € 41.760,22 oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito dell'atto di citazione fino a quella del deposito della presente sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito

della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, che si determinano in €1159,88, sono poste in via solidale a carico dei convenuti soccombenti.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2010.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Giuseppa Maneggio

f.to Davide Morgante

Depositato in Segreteria il 25/10/2010

p. Il Dirigente

f.to Guarino Cristina